

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIPAMONTI, CAROLLO, BEORCHIA, CONTI PERSINI,
BONAZZI, DE SABBATA, BERTI, BARSACCHI, IANNELLI e LAZZARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1979

Aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri di Comuni e Province

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito l'approvazione dei disegni di legge di riforma delle autonomie locali che riconsideravano anche la condizione giuridico-economica degli amministratori.

Si dovrà, pertanto, ricominciare daccapo l'iter, che sappiamo richiederà tempi lunghi per la complessità della materia; intanto le difficoltà che amministratori di Comuni, Province ed enti, aziende ed organi collegati incontrano sono diventate oltremodo acute per almeno tre ordini di questioni: l'enorme accrescimento delle funzioni ed il mutamento della loro qualità e quindi della responsabilità di chi le svolge; il procedere metodico dell'inflazione; l'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1979, n. 9, che, pur confermando la legittimità di indennità e analoghi compensi oltre i limiti indicati dalle leggi in vigore, li ha, però, vietati per il futuro.

Ciò significa che gli eletti locali si sono trovati di fronte da una parte a nuove re-

sponsabilità ed a nuovi impegni, cui devono attendere in qualunque momento della giornata e, dall'altra parte, ad un mancato adeguamento nel tempo della indennità ed in molti casi ad una effettiva riduzione anche dell'ammontare nominale.

Pare opportuno non attendere il tempo che occorrerà per una revisione organica delle disposizioni in materia e, in attesa che tali nuove disposizioni possano entrare in vigore, promuovere intanto un provvedimento legislativo d'urgenza, ritoccando l'indennità e i gettoni per tutti senza trasformare la disciplina e solo precisando che il diritto all'indennità di presenza spetta ai consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, anche per le sedute delle commissioni consiliari, che le crescenti esigenze di democrazia e funzionali rendono sempre più indispensabili, ed agli assessori, nei Comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti, che non abbiano diritto ad altre indennità.

Le nuove indennità possono avere decorrenza dal 1° febbraio 1979 poichè è, in sostanza, da quella data che è entrata in vigore la legge 8 gennaio 1979, n. 9 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1979, n. 18).

Con l'articolo 1 si dispone il raddoppio delle indennità di carica e dell'indennità di presenza.

Con l'articolo 2 l'indennità di presenza è estesa anche alle sedute delle commissioni consiliari, purchè formalmente convocate, nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nelle Province ed agli assessori comunali, escluso l'assessore anziano o delegato al quale sia stata attribuita l'indennità mensile prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 169, nei Comuni che, non es-

sendo capoluoghi di provincia, hanno una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, per l'effettiva partecipazione alle riunioni della giunta comunale formalmente convocate.

Con l'articolo 3 si dispone che, per l'anno 1979, gli aumenti delle indennità, sempre con decorrenza dal 1° febbraio 1979, possano e debbano essere deliberati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Infine, considerato che la maggiore spesa per il 1979, nel caso che tutti i Comuni applichino le indennità nella misura massima, ammonterà a circa 23 miliardi, si è ritenuto che essa debba essere affrontata rispettando i limiti che, per le spese per beni e servizi, sono stati stabiliti dall'articolo 4 della legge finanziaria (legge 21 dicembre 1978, n. 843).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento.

In egual misura sono aumentati i limiti entro i quali sono corrisposte le indennità di presenza previste dai successivi articoli 5 e 6 della legge sopracitata.

Art. 2.

L'indennità di presenza prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169, ed aumentata ai sensi del precedente articolo, spetta, alle condizioni indicate negli stessi articoli:

1) ai consiglieri comunali e provinciali per la effettiva partecipazione alle riunioni

delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e nelle Province;

2) agli assessori comunali, escluso l'assessore anziano o delegato al quale sia stata attribuita l'indennità mensile prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 169, nei Comuni che, non essendo capoluoghi di provincia, hanno una popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, per l'effettiva partecipazione alle riunioni della giunta comunale formalmente convocate.

Art. 3.

I consigli comunali e provinciali hanno facoltà di adottare le deliberazioni per l'attuazione delle precedenti norme per l'anno 1979 entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Le variazioni di bilancio per l'anno 1979, ai fini di prevedere la maggiore spesa determinata dall'applicazione della presente legge, devono essere effettuate rispettando i limiti previsti dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.